

CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

I convocazione

10a Seduta

Estratto del verbale della seduta pubblica del 15/05/2019

Presiede il Vice Sindaco metropolitano FAUSTO TINTI

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

TINTI FAUSTO	EVANGELISTI MARTA
SETA ERIKA(**)	MENGOLI LORENZO
SANTONI ALESSANDRO(**)	RAINONE PAOLO (**)
BACCOLINI FRANCESCA(**)	FERRI MARIARAFFAELLA
GNUDI MASSIMO(**)	LELLI LUCA
LEMBI SIMONA	MONESI MARCO
PERSIANO RAFFAELE	RAVAIOLI STEFANIA (**)
RUSCIGNO DANIELE	SANTI RAFFAELLA
SCALAMBRA ELISABETTA	VERONESI GIAMPIERO

Presenti n.12

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Scrutatori: EVANGELISTI MARTA, LELLI LUCA, SCALAMBRA ELISABETTA
Partecipa il Segretario Generale ROBERTO FINARDI

omissis

DELIBERA N.27 - I.P. 1291/2019 - Tit./Fasc./Anno 13.1.5.0.0.0/3/2019

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
U.O. SOCIETA'
Gal dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l.: modifiche statutarie.

DISCUSSIONE

VICE SINDACO METROPOLITANO TINTI

Cedo la parola al consigliere delegato Veronesi. Grazie.

CONSIGLIERE VERONESI

Grazie, Vice Sindaco.

Il punto è già stato affrontato in Commissione.

La Città Metropolitana di Bologna è socia del GAL dell'Appennino bolognese e vi partecipa con una quota di 7.400 euro che corrispondono al 10,80% del capitale sociale che è attualmente fissata in poco meno di 67.000 euro.

È una società a partecipazione pubblica ma a maggioranza privata, i soci detengono il 40,79% (i soci pubblici) mentre i soci privati detengono il restante 59,21% del capitale sociale.

Nell'ambito della razionalizzazione delle partecipazioni, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, si è confermato il mantenimento della partecipazione nel GAL dell'Appennino bolognese in continuità, del resto, con quanto approvato dall'Ente con la revisione straordinaria.

Il GAL riveste in effetti carattere strategico, è l'unico strumento di partenariato pubblico - privato previsto dalla programmazione europea per l'utilizzo dei fondi Leader ed è coerente con le politiche di area vasta per la promozione e la crescita economico - sociale dell'area metropolitana.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL ha, inoltre, previsto di convocare l'assemblea dei soci per domani, per il 16 di maggio, per l'approvazione di alcune modifiche statutarie, che - è importante precisarlo - lasciano comunque immutate invariata la struttura generale dello Statuto stesso; quattro sono le modifiche che abbiamo poi sviscerato per gli aspetti tecnici magari un po' meglio in Commissione: lo spostamento della sede sociale da Bologna a Sasso Marconi, la modifica degli articoli relativi all'esclusione del socio e la precisazione delle modalità di liquidazione della quota del socio escluso.

Si valutano positivamente le modifiche proposte, al fine di consentire anche la regolarizzazione relativa al cambio della sede legale della società, assicurare un miglioramento generale del modello organizzativo in linea con le disposizioni normative vigenti, nonché anche l'interpretazione della giurisprudenza e gli orientamenti notarili in materia, unitamente al conseguimento di maggiore chiarezza e semplificazione dello Statuto stesso.

Grazie.

VICE SINDACO METROPOLITANO TINTI

Grazie, consigliere Veronesi.

Ci sono domande? Interventi.

Non vedo nessuna prenotazione.

Dichiarazioni di voto.

Prego, consigliere Evangelisti.

CONSIGLIERE EVANGELISTI:

Grazie. Il voto di questo gruppo sarà un voto di astensione.

Avevo già rappresentato anche con la proposizione di un emendamento che poi non era stato accolto, anche in forza di una modifica normativa intervenuta a supporto e anche a breve termine rispetto al deposito dell'emendamento, avrei auspicato che in questa sede la Città Metropolitana, in sede di modifica dello Statuto, avesse quantomeno preso in considerazione sempre quell'aspetto, tale per cui in seno al GAL il numero degli amministratori è superiore al numero del personale impiegato.

Detto questo, le modifiche non mi sembrano così sostanziali.

Accolgo positivamente peraltro lo spostamento della sede da Bologna città ad un Comune del territorio metropolitano anche per le finalità del GAL.

Il voto di questo gruppo sarà di astensione.

VICE SINDACO METROPOLITANO TINTI:

Grazie, consigliere Evangelisti.

Non vedo altre prenotazioni.

Altre dichiarazioni di voto non ci sono, quindi andiamo alla votazione dell'oggetto numero 4.

L'oggetto viene approvato con voti 11 favorevoli, nessun contrario, 1 astenuto.

Andiamo con l'immediata eseguibilità.

Anche l'immediata eseguibilità dell'oggetto numero 4 viene approvata con voti 11 favorevoli, voti contrari zero, voti astenuti 1.

Oggetto: Gal dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l.: modifiche statutarie.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

1. Approva, per le ragioni espresse in motivazione, la proposta di modifica allo statuto sociale del Gal dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l., allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Autorizza il Sindaco metropolitano o suo delegato in sede di Assemblea dei soci, prevista per il 16 maggio p.v., a deliberare nei termini di cui al precedente punto e ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.

Motivazione

La Città metropolitana di Bologna è socio del Gal dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l. e partecipa alla società con una quota di Euro 7.400,00, corrispondente al 10,80% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 68.893,00.

Si dà atto che il Gal è una società a partecipazione pubblica ma a maggioranza privata: i soci pubblici detengono il 40,79% del capitale sociale mentre i soci privati il restante 59,21%.

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art 20 del D.Lgs. 175/2016, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 55 del 12/12/2018 si conferma il mantenimento della partecipazione nel Gal dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l. in continuità con quanto approvato dall'Ente con la Revisione Straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 47 del 27/09/2017. Il Gal riveste carattere strategico in quanto è l'unico strumento di partenariato pubblico-privato previsto dalla programmazione europea per l'utilizzo dei fondi Leader ed è coerente con le politiche di area vasta per la promozione e la crescita economica – sociale dell'area metropolitana. Il Gal, infatti, attraverso il piano di sviluppo locale, elabora e attua le strategie di sviluppo della predetta area. L'attività svolta è consentita ai sensi dell'art. 4, comma 6, del del D.Lgs. 175/2016.

Il Consiglio di Amministrazione del Gal ha previsto di convocare l'Assemblea dei soci per il 16 maggio p.v. per l'approvazione di alcune modifiche statutarie, allegate sub 1) al presente atto quale parti integrante e sostanziale, che lasciano comunque immutata la struttura generale dello statuto stesso.

Le modifiche statutarie, riguardano in particolare:

- l'art. 2 (sede sociale), spostamento della sede sociale da Bologna a Sasso Marconi, che, ai sensi di legge, richiede una regolarizzazione afferente, in particolare, all'aggiornamento del Registro imprese;
- l'art.10 (esclusione), introduzione, al comma 1, delle lettere e) ed f), rispettivamente relative al socio che sia inadempiente agli obblighi di pagamento dei contributi consortili o delle altre prestazioni verso la società e al socio che sia stato dichiarato fallito (ipotesi già prevista con il richiamo all'art. 2288 del c.c., che viene conseguentemente eliminato) o sia posto in liquidazione o in scioglimento, anche volontari, al fine di precisare e integrare le previsioni con ulteriori ipotesi che trovano motivo nella natura consortile della società, in linea con la disposizione normativa di cui all'art. 2473 bis del c.c., nonché con le interpretazioni della giurisprudenza e con gli orientamenti notarili in materia e, nel contempo, di consentire, in tali evenienze, soluzioni rapide ed efficaci per la società, con risparmi di tempi nell'ambito delle procedure decisionali e dei costi di gestione della stessa società; precisazione, al comma 2, della

competenza in tema di approvazione dell'esclusione mentre, al comma 3, si introduce il diritto del socio da escludersi di avere almeno 15 giorni di preavviso prima dell'adunanza, al fine di presentare memorie scritte, nonché di attribuirgli il diritto di difesa orale, affinché i soci possano esprimere un voto consapevole e informato, precisando che nel quorum costitutivo e deliberativo non si computa il socio da escludersi; al comma 4, si disciplinano le modalità di liquidazione della quota del socio escluso, che può avvenire mediante acquisto della stessa da parte di uno o più soci o di terzi anche individuati dai soci stessi, al fine di un controllo degli ingressi nella società. Qualora non vi sia la disponibilità di acquisto da parte dei soci o di terzi, la liquidazione avviene utilizzando riserve o fondi disponibili della società e la quota si accresce proporzionalmente fra tutti soci, precisando, che, ai sensi del citato art. 2473 bis del cc, l'esclusione del socio non può determinare una riduzione di capitale sociale, né è possibile per il Gal, ai sensi dell'art. 2474 c.c., l'acquisto di quote proprie;

- l'art. 11. (effetti del recesso e dell'esclusione), introduzione del richiamo dell'art. 10 dello statuto nonché dell'art. 2473 bis c.c. e delle altre disposizioni di legge in materia per consentire un miglior coordinamento fra i due articoli 10 e 11 dello statuto in tema di effetti dell'esclusione del socio.

Per quanto sopra esposto, si valutano positivamente le modifiche proposte, al fine di consentire la regolarizzazione relativa al cambio della sede legale della società e nel contempo assicurare un miglioramento del modello organizzativo, anche in linea con le disposizioni normative vigenti nonché con le interpretazioni della giurisprudenza e con gli orientamenti notarili in materia unitamente al conseguimento di una maggiore chiarezza e semplificazione dello statuto stesso.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27¹, comma 2, lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire la partecipazione del Sindaco o suo delegato all'Assemblea dei soci prevista per il 16 maggio p.v..

La deliberazione non comporta effetti diretti ma indiretti sulla situazione finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pareri

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri, la Responsabile dell'U.O. Società in relazione alla regolarità tecnica e la Dirigente del Settore Programmazione e gestione risorse in relazione

¹ Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

omissis

alla regolarità contabile.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente per materia.

Sentita la competente Commissione consiliare nella seduta del 15 maggio p.v..

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

sub 1) modifiche statutarie

Messo ai voti dal Vice Sindaco, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.11 (TINTI FAUSTO, MENGOLI LORENZO, FERRI MARIARAFFAELLA, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.0, e astenuti n.1 (EVANGELISTI MARTA), resi con strumentazione elettronica.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n.11 (TINTI FAUSTO, MENGOLI LORENZO, FERRI MARIARAFFAELLA, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.0, e astenuti n.1 (EVANGELISTI MARTA), resi con strumentazione elettronica,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Vice Sindaco TINTI FAUSTO - Il Segretario Generale ROBERTO FINARDI

Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi dal 18/05/2019 al 01/06/2019.

Bologna, 17/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

Gal dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l.

Statuto vigente	Proposta modifiche statutarie
ART. 2 Sede Sociale	ART. 2 Sede Sociale
1. La Società ha sede legale in Bologna (BO).	1. La Società ha sede legale in Bologna <u>in Sasso Marconi</u> (BO).
ART. 10 Esclusione	ART. 10 Esclusione
<p>1. Oltre che nei casi previsti dalla legge (artt. 2288 e 2466 c.c.), può essere escluso dall'Assemblea Generale dei Soci il Socio che:</p> <p>a) non rispetti il presente Statuto, i regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;</p> <p>b) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;</p> <p>c) svolga attività in contrasto con quella della Società;</p> <p>d) abbia perduto i requisiti di ammissione.</p>	<p>1. Oltre che nei casi previsti dalla legge (artt. 2288 e 2466 c.c.), può essere escluso dall'Assemblea Generale dei Soci il Socio che:</p> <p>a) non rispetti il presente Statuto, i regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;</p> <p>b) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;</p> <p>c) svolga attività in contrasto con quella della Società;</p> <p>d) abbia perduto i requisiti di ammissione.</p> <p><u>e) sia inadempiente agli obblighi di pagamento dei contributi consortili o delle altre prestazioni verso la Società che trovino causa nella natura consortile della Società stessa;</u></p> <p><u>f) sia dichiarato fallito o sia posto in liquidazione o in scioglimento, anche volontari.</u></p>
2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con votazione segreta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, restando salva la facoltà del Socio di esprimere voto palese.	2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con votazione segreta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, restando salva la facoltà del Socio di esprimere voto palese.
3. L'esclusione non opera, restando salvi i diritti della società verso il Socio per le violazioni eventualmente compiute, qualora il Socio escluso, entro 6 mesi dalla comunicazione dell'esclusione, ceda ad altri soci o terzi, nel rispetto del presente Statuto, le proprie quote. Qualora il socio non vi provveda entro il termine di sei mesi, il Consiglio di Amministrazione propone ai rimanenti Soci l'acquisto delle quote nel rispetto del diritto di sottoscrizione o prelazione riconosciuto ai Soci dal presente statuto, secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 2.	<p>3. <u>Il Socio da escludersi deve essere convocato all'Assemblea riunita per deliberarne l'esclusione e ha il diritto ad almeno 15 (quindici) giorni di preavviso prima dell'adunanza al fine di presentare eventuali memorie scritte. Ha inoltre il diritto di difesa orale in sede di adunanza. Nei quorum non deve essere computato il Socio da escludersi.</u></p> <p>L'esclusione non opera, restando salvi i diritti della società verso il Socio per le violazioni eventualmente compiute, qualora il Socio escluso, entro 6 mesi dalla comunicazione dell'esclusione, ceda ad altri soci o terzi, nel</p>

	<p>rispetto del presente Statuto, le proprie quote. Qualora il socio non vi provveda entro il termine di sei mesi, il Consiglio di Amministrazione propone ai rimanenti Soci l'acquisto delle quote nel rispetto del diritto di sottoscrizione o prelazione riconosciuto ai Soci dal presente statuto, secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 2.</p> <p><u>4) La liquidazione della quota del Socio escluso può avvenire mediante acquisto della stessa da parte di uno o più Soci o di uno o più terzi individuati dai Soci. Già in sede di esclusione i Soci possono rinunciare alla facoltà di acquisto e a quella di indicare un terzo. Qualora non vi sia disponibilità all'acquisto da parte di Soci o di terzi, la liquidazione avviene utilizzando riserve o fondi disponibili e la quota si accresce proporzionalmente fra tutti i Soci. In ogni caso la liquidazione del Socio escluso non può essere attuata con la riduzione del capitale sociale.</u></p>
ART. 11 Effetti del recesso e dell'esclusione	ART. 11 Effetti del recesso e dell'esclusione
<p>1. Il Socio receduto, nelle ipotesi previste dalla legge (art. 2473 c.c.) o dal presente Statuto, ha diritto alla liquidazione della quota sociale nei termini quantitativi minimi previsti dalla legge.</p>	<p>1. Il Socio receduto, nelle ipotesi previste dalla legge (art. 2473 c.c.) o dal presente Statuto, ha diritto alla liquidazione della quota sociale nei termini quantitativi minimi previsti dalla legge.</p>
<p>2. Quando non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 2473, o dal presente Statuto, il Socio che voglia uscire dalla compagnie sociale potrà farlo solo vendendo le proprie quote.</p>	<p>2. Quando non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 2473, o dal presente Statuto, il Socio che voglia uscire dalla compagnie sociale potrà farlo solo vendendo le proprie quote.</p>
<p>3. La domanda di rimborso da parte degli aventi diritto, nelle ipotesi previste dall'art.2473 c.c. o dal presente Statuto, deve essere fatta con lettera raccomandata A.R. o con PEC a pena di decadenza nel termine di un anno dalla delibera dell'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio relativo all'anno in cui si è verificato il recesso. In mancanza di domanda di rimborso, trascorsi 5 anni, le somme spettanti ai Soci uscenti si intendono prescritte a favore della Società.</p>	<p>3. La domanda di rimborso da parte degli aventi diritto, nelle ipotesi previste dall'art. <u>2473</u> c.c. o dal presente Statuto, deve essere fatta con lettera raccomandata A.R. o con PEC a pena di decadenza nel termine di un anno dalla delibera dell'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio relativo all'anno in cui si è verificato il recesso. In mancanza di domanda di rimborso, trascorsi 5 <u>(cinque)</u> anni, le somme spettanti ai Soci uscenti si intendono prescritte a favore della Società.</p>
<p>4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, ove possibile, ai casi di esclusione, salvo l'applicazione dell'art. 2473 - bis C.C..</p>	<p>4. <u>Salvo quanto previsto dall'art. 10 di questo statuto, dall'art. 2473-bis cc e dalle altre inderogabili norme di legge, le</u> disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, <u>in quanto compatibili, ove possibile, ai casi di anche all'esclusione del socio.</u> salvo l'applicazione dell'art. 2473 - bis C.C..</p>